



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 3/2023** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:

 **GEBERIT**



 **innova**


MARKINVENIO
CONSULENZA IN PROPRIETÀ INTELLETTUALE, LEGALE E FISCALE


sime
CLIMA DI VALORE

 **TEKNOFILM**
PELLICOLE PER VETRI
EFFICIENZA ENERGETICA

URMET | GROUP



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Ambiente
- Edilizia
- Fiscale
- LL.PP.
- Professioni
- Sicurezza



AMBIENTE

AMBIENTE

MUD 2023 PROROGA DI 120 GIORNI PER LA PRESENTAZIONE

D.P.C.M. 03.02.2023 (G.U. n° 59 del 10.03.2023)

Venerdì 10 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dpcm 3 febbraio 2023 che proroga di 120 giorni la data entro cui presentare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) per tutte le attività riferite all'anno 2022. Ricordiamo che la legge 70/1994 prevede precisi obblighi per comunicazione, dichiarazione di denuncia, di notificazione, resi noti tramite il MUD. La comunicazione ambientale è particolarmente importante, soprattutto per le sanzioni previste in caso di inottemperanza. I soggetti che procedono con il tardivo adempimento sono puniti con sanzioni che possono arrivare fino a 10.000 €.

Cos'è il MUD?

Il MUD è un modello unico di dichiarazione ambientale istituito con la legge n. 70/1994, attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e, avviati al recupero, nell'anno precedente la dichiarazione.

Legge n. 70/1994

La legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per territorio, in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Deve essere presentato per via telematica, un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

A cosa serve il MUD?

Il MUD, consente di raccogliere i dati sui rifiuti prodotti da imprese ed enti. È utile per controllare le diverse fasi della gestione dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, fino al recupero. L'adempimento garantisce trasparenza nelle attività e la salvaguardia del territorio. In parole povere, ogni anno, enti ed imprese si trovano a redigere quanti e quali rifiuti hanno prodotto o gestito nell'anno precedente. Il decreto contiene i modelli, le istruzioni per la presentazione delle seguenti comunicazioni:

1. comunicazione rifiuti;
2. comunicazione veicoli fuori uso;
3. comunicazione imballaggi, composta dalla sezione consorzi e dalla sezione gestori rifiuti di imballaggio;

4. comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
6. comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del dlgs 152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
- i consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi; i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera pp) del dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 189, comma 4, del dlgs 152/2006.

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione:

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 €;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del dlgs 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g);
- i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa. Allegati al DPCM 2023

Nel decreto sono presenti i 4 allegati:

- Allegato 1, suddiviso nei seguenti paragrafi:
 1. soggetti obbligati;
 2. struttura;
 3. presentazione del modello;
 4. comunicazione rifiuti semplificata;
 5. sezione anagrafica;
 6. comunicazione rifiuti;
 7. comunicazione veicoli fuori uso;
 8. comunicazione imballaggi;
 9. comunicazione RAEE;
 10. comunicazione rifiuti Urbani e raccolti in convenzione;
 11. comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/10/23A01607/sg>

CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER PARCHI GIOCHI E ARREDO URBANO

D.M. Ambiente e Sic. Energetica 07.02.2023 (G.U. n° 69 del 22.03.2023)

A luglio in vigore i nuovi CAM per la progettazione di parchi giochi, arredo urbano ed esterno, nonché servizi di manutenzione.

L'arredo di piazze e luoghi pubblici è stato da sempre demandato a elementi monumentali (obelischi, colonne, stemmi, croci, effigi, lapidi ecc.) rappresentativi e comunicativi del potere, della cultura e della storia del sito, ma anche funzionali (fontane, abbeveratoi, sedute, a volte anche connessi al basamento delle facciate dei palazzi patrizi, ecc.). Pertanto, i materiali e gli elementi di arredo urbano (oltre alle attrezzature per il gioco, le pensiline, le delimitazioni di sicurezza, ecc.) devono essere scelti nel rispetto delle caratteristiche storico-architettoniche.

L'art. 34 del dlgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici, dispone infatti l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP).

I CAM sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (di cui all'art. 95, del dlgs 50/2016).

Criteri ambientali minimi: cosa sono?

I CAM sono i criteri ambientali minimi che materiali, attrezzature di arredo e soluzioni progettuali devono ottemperare per garantire il rispetto ambientale minimo e sono volti ad indirizzare le scelte della Pubblica Amministrazione, premiando quei prodotti, servizi e lavori a più elevato valore di sostenibilità.

Le informazioni fornite nei CAM devono essere un utile strumento per progettisti e amministratori per orientarsi fra le molteplici offerte del settore, senza dimenticare le prestazioni dei prodotti, i materiali, la loro corretta posa in opera, le ricadute ambientali e il loro inserimento paesaggistico nel luogo, sia esso di tipo storico che di nuova realizzazione, in ambito urbano ma anche extra urbano.

Quali sono i CAM in vigore?

I CAM in vigore sono i seguenti:

- Arredi per interni
- Arredo urbano
- Ausili per l'incontinenza
- Calzature da lavoro e accessori in pelle
- Carta
- Cartucce
- Edilizia
- Eventi culturali
- Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione)
- Illuminazione pubblica (servizio)
- Illuminazione, riscaldamento/raffrescamento per edifici
- Lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria
- Rifiuti urbani e spazzamento stradale
- Ristorazione collettiva
- Sanificazione
- Stampanti
- Tessili
- Veicoli
- Verde pubblico

Decreto 7 febbraio 2023: i nuovi CAM per parchi gioco e arredo urbano

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. del 22 marzo 2023) il decreto 7 febbraio 2023 contenente i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni".

Parliamo, quindi, di quei Criteri ambientali minimi volti ad individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore lungo l'intero ciclo di vita (dalla composizione dei materiali fino alle modalità di utilizzo e smaltimento o riciclo).

Il decreto entrerà in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (20 luglio 2023) e dal giorno di entrata in vigore abrogherà il precedente decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 2015.

Obiettivo

Il decreto in esame stabilisce i Criteri ambientali minimi per determinate categorie di appalti pubblici allo scopo di contenere gli impatti ambientali connessi alle forniture di prodotti per l'arredo esterno, per l'arredo urbano e all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali prodotti.

Ambito di applicazione

Con il provvedimento in esame vengono adottati i criteri ambientali minimi per:

- l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi;
- la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni;
- l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per esterni.

Contenuti

In breve i contenuti del decreto.

I requisiti per la riduzione degli impatti ambientali

I presenti CAM mirano principalmente a promuovere l'uso efficiente della materia e l'allungamento della vita utile di tali categorie di prodotti, attraverso requisiti che consentono la scelta di prodotti:

- realizzati con un minor impiego di materie prime (materiali derivanti dalla raccolta dei rifiuti e/o con sottoprodotti);
- fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- progettati per durare più lungo e per essere facilmente disassemblati e recuperati al termine della loro vita utile.

Inoltre, per la progettazione e l'affidamento degli appalti di aree ludico-ricreative, bisogna tener presente i seguenti criteri:

- la riduzione del consumo di suolo e la valorizzazione del patrimonio naturalistico;
- l'inclusività delle persone con disabilità e con diverso livello di capacità motoria e sensoriale, la de-carbonizzazione;
- la diffusione della circolarità dei modelli di produzione e consumo.

Ricordiamo anche la UNI 11123:2022 sulla progettazione dei parchi e delle aree ricreative all'aperto, contenente i criteri per la progettazione dei parchi e delle aree ricreative per bambini, giovani e adulti di nuova costruzione o destinati a modifiche e/o miglioramenti. Indicazioni per le stazioni appaltanti I CAM non pregiudicano comunque la possibilità di acquisire forniture o parti di forniture in materiali diversi da quelli richiamati e trovano applicazione limitatamente ai materiali di cui sono costituiti i prodotti o i principali componenti dei prodotti richiesti nella documentazione di gara o proposti dagli offerenti.

Nel documento si forniscono delle indicazioni alle stazioni appaltanti sui criteri minimi che materiali, attrezzature di arredo e soluzioni progettuali devono ottemperare per garantire il rispetto ambientale minimo e suggeriscono anche di considerare l'aspetto funzionale e prestazionale anche nell'ambito del loro inserimento paesaggistico, con un adeguato disegno degli spazi, secondo la creatività, l'espressività, l'esperienza progettuale e culturale specifiche di ogni progettista e di ogni amministrazione.

Servizio di progettazione di parchi giochi

Il progetto dell'area ludica deve garantire l'accessibilità e considerare le differenti esigenze fisiche-motorie, intellettive, relazionali e sociali specifiche (persone anziane, persone che spingono passeggini, donne in gravidanza, persone con deficit di deambulazione, persone con deficit di orientamento ecc.). Gli spazi, le attrezzature e la segnaletica devono poter essere utilizzati in autonomia e sicurezza e seguire le dettate prescrizioni.

Dettagliate indicazioni riguardano anche la valorizzazione del verde e la scelta dei materiali.

Fornitura e posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e arredi per esterni

In merito all'allestimento di un'area ad uso ludico-ricreativo e di aree verdi, nella documentazione progettuale e di gara la stazione appaltante deve introdurre le specifiche tecniche per l'inclusività, per la scelta dei materiali e la e la valorizzazione ambientale, naturalistica e paesaggistica.

Manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l'arredo urbano, arredi per esterni e aree attrezzate.

Infine, le diverse attività e le scelte operative devono ispirarsi a contenere l'uso della materia e dell'energia, a favorire l'energia proveniente da fonti rinnovabili, a ridurre i percorsi logistici e l'uso di sostanze pericolose.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/22/23A01763/sg>

I REQUISITI DELLE CER SONO DEFINITI DALLA LEGGE STATALE

Corte Costituzionale - Sentenza n. 48 del 23 marzo 2023

La crisi energetica che stiamo attraversando ha dato un forte impulso alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, CER. Al fine di promuoverne l'ulteriore diffusione, il Ministero dell'Ambiente ha inviato alla Commissione Europea la bozza di un decreto (decreto CER) contenente misure atte a fornire un aiuto concreto per la creazione di nuove CER e proseguire gli obiettivi di decarbonizzazione del 2030 imposti dall'Unione Europea.

Il provvedimento prevede:

- un intervento generale di incentivazione per i soggetti che associano, con una premialità per l'autoconsumo e tariffe distinte per fasce di potenza;
- uno stanziamento del PNRR di 2 miliardi e 200 milioni per il finanziamento a fondo perduto fino al 40% dei costi di realizzazione di un nuovo impianto o di potenziamento di un impianto esistente nel territorio di comuni fino a 5.000 abitanti.

La misura copre tutte le tecnologie rinnovabili: dal fotovoltaico all'eolico, dall'idroelettrico alle biomasse. A tal riguardo è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza del 23 marzo 2023, n. 48 che ha bocciato la legge regionale n. 8/2022 dell'Abruzzo in merito ai requisiti per poter partecipare ad una comunità energetica.

Corte Costituzionale e illegittimità della norma regionale sui requisiti di accesso

Con la sentenza in esame (la n. 48/2023) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge della regione Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8 (Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022) in riferimento alle parole "i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e".

La legge regionale, nella parte in cui affida alla Regione il compito di definire i requisiti per partecipare alle comunità energetiche rinnovabili, si pone in contrasto con la norma nazionale, ossia con l'articolo 31 del dlgs 199/2021 (decreto fonti rinnovabili) che, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, individua i requisiti e le condizioni da rispettare.

Si tratta, quindi, di requisiti e disposizioni statali di principio in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" definiti dalla legge statale (dlgs 199/2021) di recepimento della direttiva 2018/2001/UE, finalizzati a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la più ampia possibilità di partecipare alle comunità energetiche rinnovabili.

La disposizione regionale impugnata contrasta con tale principio fondamentale, affidando alla Regione il compito di definire i requisiti per poter partecipare a una CER, laddove essi sono invece già esaustivamente definiti dalla legge statale.

A tal riguardo si riportano alcuni articoli della direttiva secondo cui la CER

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (art. 2, paragrafo 2, numero 16), lettera a);
- «[g]li Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, [...] senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile [...]» (art. 22, paragrafo 1);
- richiede agli Stati membri di fornire «un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile», che garantisca, tra l'altro, che «la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili» (art. 22, paragrafo 4, lettera f).

Alla luce di quanto espresso, la Corte Costituzionale boccia parte della legge regionale, che era stata impugnata dal Consiglio dei Ministri (nel mese di luglio 2022), ribadendo che è la legge nazionale a definire chi e come partecipare alle CER, e non le norme regionali. Nessuna censura, invece, nella parte concernente "le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro".

Requisiti per l'accesso, quali sono

Ricordiamo brevemente, quindi, quali sono i requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 31 del

dlgs 199/2021 (Attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nonché le condizioni da rispettare per consentire ai clienti finali di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili. Sono ammesse a beneficio tutte le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile riportate nel piano "CACER" (configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile).

Nel dettaglio, accedono all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle configurazioni che rispettano i seguenti requisiti:

- la potenza nominale massima, o dell'intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
- l'avvio lavori per la realizzazione degli impianti è successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda;
- gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria fermo restando quanto disposto per le isole minori dall'articolo 32, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all'articolo 8 del presente decreto);
- gli aiuti al funzionamento concessi ai sensi del presente decreto non possono superare i 20 milioni di EURO per impresa per progetto.

Comunità Energetiche Rinnovabili, CER: cosa sono

Brevemente ricordiamo che le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono associazioni tra cittadini, attività commerciali, PA locali o PMI, che decidono di mettersi insieme per costruire un impianto in condivisione per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Ogni partecipante è tenuto a dover installare un contatore digitale in grado di rilevare in tempo reale le informazioni inerenti produzione, autoconsumo, cessione e prelievo dalla rete dell'energia.

I soggetti coinvolti

La partecipazione alle CER è aperta a tutti i consumatori, ivi inclusi i condomìni, non già inclusi in un gruppo di auto consumatori, che siano in possesso dei requisiti previsti. Sono, quindi, esclusi gli enti che sono necessariamente a prevalente scopo di lucro (società di persone e di capitali) e ammesse, invece, forme giuridiche che hanno o possono avere uno scopo principale diverso dal lucro.

Obiettivo principale

L'obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai soci o membri o alle aree locali in cui opera la Comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.

Contributi economici

Stante la normativa vigente in via transitoria, i contributi economici sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la Comunità, per la durata di 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell'impianto di produzione.

Per i potenziamenti gli incentivi si applicano solo per la nuova sezione dell'impianto riconducibile all'intervento di potenziamento nel limite di un megawatt.

Sono previste 3 fasce di incentivi:

- per gli impianti di potenza fino a 600 kilowatt, la tariffa è composta da un fisso di 60 euro per megawattora più una parte variabile che non può superare i 100 euro per MWh;
- per gli impianti di potenza compresa tra 200 kW e 600 kW, il fisso è di 70 euro più un premio che non può andare oltre i 110 euro per MW;
- per gli impianti sotto o pari ai 200 kilowatt, il fisso è di 80 euro più una tariffa premio non superiore ai 120 euro per megawattora.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto, il GSE dovrà aggiornare i meccanismi di incentivazione, sulla base dei seguenti criteri.

QUALITÀ ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 (G.U. n. 55 del 6 marzo 2023)

Dal 21 marzo 2023 è in vigore il Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 che recepisce la direttiva 2020/2184/ Ue sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Il Decreto aggiorna la disciplina sulle acque potabili (abrogando il Dlgs 31/2001), rivede i parametri e i valori di rilevanza sanitaria a maggiore protezione dei cittadini, stabilisce i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, per i reagenti chimici e per i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento.

Inoltre definisce gli obblighi per i responsabili della distribuzione idrica interna agli edifici pubblici e privati, migliora l'informazione al pubblico in un'ottica generale di protezione della salute, e spinge verso l'accesso del cittadino ad un'acqua potabile sicura nell'ottica di incrementarne il consumo in luogo dell'utilizzo dell'acqua in bottiglia riducendo così anche i relativi rifiuti.

Link di riferimento: https://www.infobuildenergia.it/wp-content/uploads/2023/03/ATTO-COMPLETO-____.pdf



EDILIZIA

EDILIZIA

NUOVE COSTRUZIONI IN ZONA “BIANCA”

Sentenza Consiglio di Stato IV, sentenza 7 febbraio 2023, n. 1322

Cosa è possibile realizzare in zone bianche urbanistica?

Il Consiglio di Stato dibatte un caso particolare legato alla nostra domanda in una recente sentenza, la n. 1322/2023. Ma prima di scoprire il caso discusso dai giudici di Palazzo Spada, è utile ricordare come la scelta del titolo abilitativo più appropriato per la realizzazione di un manufatto edilizio potrebbe costituire motivo di facile inciampo. La stessa gestione del titolo edilizio individuato correttamente potrebbe risultare confusa tra molteplici moduli da compilare, presentare e successivamente archiviare.

Cosa sono le zone bianche in urbanistica?

Per rispondere a questa domanda è bene fare riferimento ad una precedente sentenza del CdS (n. 3684/2016) in cui i giudici spiegano che per zona bianca urbanistica si intende quell'area priva di disciplina urbanistica e di destinazione per cui si applicava la disciplina dettata dalla legge per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, ovvero l'art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (legge Bucalossi).

Possiamo dire che sono “zone bianche” quelle aree:

- al di fuori di un piano regolatore generale;
- dove sono decaduti vincoli espropriativi o di inedificabilità assoluta.

Le zone bianche urbanistica e il Testo unico dell'edilizia

Il limite di edificabilità in zona bianca urbanistica è regolato dal Testo unico dell'edilizia, (dpr 380/2001), precisamente dall'art. 9 “Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica”:

1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
 - c) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
 - d) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo. In definitiva, possiamo affermare che nelle zone bianche, più che altro, sono ammesse solo opere di risanamento e restauro o di ristrutturazione.

Zone bianche urbanistica e il permesso di costruire negato.

Il caso

L'argomento della sentenza di quest'oggi è incentrato sul caso particolare di un'area di proprietà privata ricadente sì in zona bianca urbanistica, ma situata all'interno del perimetro di una zona B1 (di completamento) la cui regolamentazione è demandata ai piani particolareggiati.

Nello specifico, la suddetta area per circa 1/3 dell'intera superficie ricade (in base alla previsione del PRG) in zona interessata a viabilità pubblica (secondo un vincolo di natura espropriativa) mai realizzata.

Il vincolo era così decaduto, per cui i proprietari chiedevano il permesso di costruire su detto terreno, per edificarvi un fabbricato con indice di fabbricabilità a 1,5 m³/m² da adibire a civili abitazioni e locali commerciali.

Ma il Comune non lo rilasciava, poiché trattavasi di zona bianca soggetta a quel limite di fabbricabilità suddetto di cui all'art. 9 del TUE.

I proprietari decidevano di far ricorso al Tar, poiché sostenevano invece che la decadenza del vincolo di esproprio di quella porzione del lotto (interessata dalla richiesta del PdC) avrebbe assoggettato quest'ultimo alla normativa di piano prevista per l'area circostante (cioè ai parametri urbanistici della zona B1).

I giudici del Tar non riconoscevano la tesi del ricorrente, quest'ultimo si appellava al CdS.

La sentenza del Consiglio di Stato: in zone bianche urbanistica l'art. 9 del TUE non è derogabile!

Palazzo Spada ribadisce l'inderogabilità dell'art. 9 del dpr 380/2001 che non consente nuove costruzioni in zona bianca urbanistica anche sulla scorta della sentenza n. 84/2017 della Corte costituzionale che ha affermato come la disciplina recata dall'art. 9 citato rientri all'interno del novero dei principi fondamentali della materia governo del territorio, e non anche in quello delle norme di dettaglio. Una conclusione, quest'ultima, sostenuta da unanime giurisprudenza amministrativa e che trova la propria ragion d'essere nel fatto che la tutela del suolo nazionale rientra, a sua volta, in un quadro di protezione di valori di chiaro rilievo costituzionale, al punto che disposizioni come quelle in esame vengono identificate come disposizioni volte a salvaguardare la funzione di pianificazione urbanistica. Il ricorso non è, quindi, accolto.

Link di riferimento: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?node-Ref=&schema=cds&nrg=201702568&nomeFile=202301322_11.html&subDir=Provvedimenti

ATTESTAZIONE DESTINAZIONE D'USO IMMOBILI ANTE 1967

Sentenza Consiglio di Stato n. 10670 / 2022

Sappiamo che il titolo edilizio che ha legittimato una costruzione ne prova anche la destinazione d'uso, ma è noto anche che un manufatto edilizio non ha un titolo abilitativo, perché magari antecedente alla "legge Ponte" (765 del 1967) che ne ha reso obbligatoria la richiesta su tutto il territorio comunale. Ed allora, in quest'ultimo caso, se dalla costruzione dell'edificio non è mai stato rilasciato un titolo edilizio, come facciamo a provarne la destinazione d'uso?

La risposta arriva dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10670/2022.

Come si fa a sapere la destinazione d'uso di un immobile?

Il Testo unico dell'edilizia (dpr 380/2001) attraverso l'art. 23-ter, comma 2 ci informa che: La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9 -bis, comma 1 -bis.

A sua volta l'articolo 9-bis del TUE, al comma 1 bis chiarisce che:

Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali [...]

Quindi, nel caso di edifici costruiti fuori dai centri urbani prima della legge 765/1967 la destinazione d'uso può essere provata non solo da informazioni catastali, ma anche da eventuali documenti probatori di varia natura.

Immobile ante 1967 e documenti probatori.

Il caso

Una società aveva ristrutturato un immobile per farne un supermercato dopo regolare acquisizione del permesso di costruire e presentazione a fine lavori della segnalazione certificata per l'agibilità, per cui il supermercato veniva aperto al pubblico. Successivamente, il Comune disponeva l'annullamento in autotutela della segnalazione certificata di agibilità, poiché l'immobile non avrebbe potuto essere adibito ad attività commerciale, in quanto la destinazione d'uso originaria sarebbe stata quella di deposito, essendo catastalmente identificato come C2 e poiché si trattava di immobile realizzato ante '67, la destinazione d'uso si sarebbe desunta dalla classificazione catastale dello stesso immobile, non esistendo titoli abilitativi per la realizzazione dello stesso.

La questione finiva innanzi al Tar: la società lamentava la mancata presa in considerazione da parte dell'ente della documentazione probante la destinazione d'uso dell'immobile:

- licenza di commercio al minuto rilasciata dal Sindaco del Comune nel 1949;
- dichiarazione di abitabilità del Sindaco del Comune (1955);
- licenza per l'esercizio del commercio di vendita al pubblico di merci rilasciato dal Sindaco del Comune (1967);
- autorizzazione al commercio al minuto in sede fissa rilasciata dal Sindaco del Comune (1973).

Il Tar respingeva il ricorso, per cui si arrivava in ricorso d'appello presso il CdS.

Il giudizio del Consiglio di Stato sulla validità probante della documentazione presentata

I giudici di Palazzo Spada, in contrasto al giudizio del Tar, affermano che il testo unico dell'edilizia: non riconosce rilevanza probatoria specificatamente ai "titoli afferenti all'ambito urbanistico-edilizio" al fine di dimostrare la destinazione d'uso dell'immobile bensì fa riferimento genericamente a "documenti probanti" e, in via esemplificativa, agli atti ivi individuati per comprovare la destinazione d'uso in essere.

Essi concludono che tra i documenti probanti devono essere sicuramente annoverati i certificati amministrativi (elencati sopra) che sono documenti pubblici, nel caso attestanti il legittimo esercizio dell'attività commerciale presso l'immobile in questione, essendo tali documenti pubblici in grado di dimostrare la destinazione commerciale dell'immobile.

Il ricorso è, quindi, accolto.

Link di riferimento: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?node-Ref=&schema=cds&nrg=202206469&nomeFile=202210670_11.html&subDir=Provvedimenti

MODIFICHE ALLE NTC 2018

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 09.03.2023 (G.U. n° 69 del 22.03.2023)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 69 del 22 marzo 2023) il decreto 9 marzo 2023 del Mit recante "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni". Il provvedimento in esame apporta, quindi, modifiche ed integrazioni circa l'ambito di applicazione e delle disposizioni transitorie del dm 17 gennaio 2018.

Quali sono le modifiche al dm 17 gennaio 2018

Nello specifico si tratta della:

- modifica al comma 1 dell'art. 2, ossia l'applicazione delle NTC 2018 per determinati contratti è possibile solo se la consegna dei lavori avviene entro sette anni dalla data di entrata in vigore delle NTC;
- sospensione delle applicazioni del punto 11.4.2 e 11.5.2 delle NTC fino al 22 marzo 2025 per giunti di dilatazione stradale e ancoraggi passivi per uso geotecnico.

Modifica al comma 1 dell'art. 2 del dm 17 gennaio 2018

Per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni (30 giorni dopo il 20 marzo 2018) è possibile continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi, solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sette anni dalla data di entrata in vigore delle NTC.

Ecco il testo della nuova versione:

Nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sette anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1.

Sospensione applicazioni di 2 punti delle NTC

Dalla data di entrata in vigore delle NTC (30 giorni dopo il 20 marzo 2018) e fino al 22 marzo 2025 è sospesa l'applicazione:

- del punto 11.4.2 delle NTC: Giunti di dilatazione stradale per la cui qualificazione si applica quanto specificato al punto C) del § 11.1 (vale anche per le modalità di esecuzione delle prove di accettazione);
- del punto 11.5.2 delle NTC: Tiranti di ancoraggio per uso geotecnico, limitatamente ai tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo passivo si applica quanto specificato al punto C) del § 11.1.

Nello specifico, dopo il comma 1, sono stati aggiunti i seguenti commi:

1 -bis. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, è sospesa l'applicazione del punto 11.4.2 delle suddette norme tecniche.

1 -ter. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, è sospesa l'applicazione del punto 11.5.2 delle suddette norme tecniche limitatamente ai tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo passivo.

Tiranti di ancoraggio cosa sono?

I tiranti di ancoraggio sono degli elementi strutturali realizzati in acciaio o materiale idoneo che operano a trazione e consentono di trasmettere le azioni alla quale la struttura è soggetta in zone in cui il terreno o roccia sia in grado di assorbirle. Vengono generalmente impiegate per stabilizzare opere di sostegno geotecniche come paratie o muri di sostegno, pareti o pendii e tutte quelle strutture naturali o artificiali che di per sé non riescono a garantire l'equilibrio come per esempio la realizzazione di uno scavo profondo, la volta di una galleria o lo scivolamento di un versante.

Classificazione

Una prima classificazione sulla tipologia di tirante è la seguente:

- tiranti attivi;

- tiranti parzialmente attivi;
- tiranti passivi,

distinzione che viene effettuata a seconda se viene impressa una pretensione di trazione all'elemento o se la tensione di trazione nasce per effetto dell'equilibrio. Una seconda classificazione può essere fatta sulla base della durata di utilizzo, ossia:

- ancoraggi temporanei;
- ancoraggi permanenti.

Esistono, infine, ulteriori classificazioni che si differenziano esclusivamente per la tipologia di:

- dispositivi utilizzati;
- dell'armatura.

Applicazione NTC 2018

Ai tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo attivo e passivo si applica quanto specificato al punto C) del § 11.1. Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia del certificato di valutazione tecnica ovvero dalla documentazione di marcatura CE sulla base di ETA, nonché dal manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera e la manutenzione. Il direttore dei lavori è tenuto a verificare nell'ambito delle proprie competenze, quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture prive della documentazione di qualificazione e che le procedure di posa in opera siano conformi alle specifiche tecniche del fabbricante del sistema stesso; dovrà inoltre effettuare idonee prove di accettazione, che comprendano in ogni caso la verifica geometrica e delle tolleranze dimensionali, nonché la valutazione delle principali caratteristiche meccaniche dei materiali componenti e/o delle principali prestazioni del sistema, al fine di verificare la conformità dei tiranti a quanto richiesto per lo specifico progetto. Il direttore dei lavori è, quindi, la figura professionale individuata dal committente (pubblico o privato) che ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.

A tal riguardo, ricordiamo che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato le Linee guida per la certificazione dell'idoneità tecnica dei tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo attivo al fine di guida descrive la procedura per il rilascio da parte del Servizio Tecnico Centrale del certificato di idoneità tecnica all'impiego di tiranti di ancoraggio per uso geotecnico, ai sensi delle NTC 2018

Link di riferimento: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-03-22&atto.codiceRedazionale=23A01847&elenco30giorni=true

NOVITÀ SUPERBONUS

Legge n. 38 del 11.04.2023 (G.U. n. 85 del 11.04.2023)

Superbonus, le ultime notizie sulla detrazione dopo la pubblicazione della legge 38/2023: sblocco crediti, proroga villette, Btp e molto altro

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 38/2023, legge di conversione del dl 11/2023, entrano ufficialmente in gioco le nuove regole sul Superbonus. Proroga per le unifamiliari, cessione del credito e barriere architettoniche, remissione in bonis, SOA, sisma bonus e molto altro: queste le novità principali.

Rimanere aggiornati su tutte le nuove misure è difficile, ma imprescindibile: se non ti attieni alla normativa, rischi di perdere i benefici fiscali o di incorrere in procedure errate che possono pregiudicare le agevolazioni. Diventa fondamentale utilizzare lo strumento di gestione dei bonus edilizi che, costantemente aggiornato alle nuove regole, può aiutarti a gestire in sicurezza le tue pratiche.

Legge 38/2023

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 38/2023 legge di conversione del dl 11/2023 (decreto blocca cessioni) contenente urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Queste le principali novità:

- proroga di 6 mesi per le unifamiliari;

- divieto di acquisto dei crediti per le Pubbliche Amministrazioni;
- conversione dei crediti acquisiti dalle Banche in Buoni del Tesoro Poliennali;
- responsabilità solidale e documentazione necessaria per eliminarla;
- stop alla cessione del credito e modifiche al sistema di eccezioni;
- allungamento dei termini di cessione e di detrazione diretta;
- abrogazione dei “vecchi” meccanismi di cessione;
- norme di interpretazione autentica dei progetti in variante per il Superbonus 110% e per l'utilizzo della cessione del credito;
- le norme di interpretazione autentica su cessione a SAL;
- visto di conformità;
- asseverazione sisma-bonus e attestazione SOA;
- compensazione orizzontale;
- remissione in bonis al 30 novembre 2023.

Proroga Superbonus unifamiliari

L'art. “01” del 11/2023 introdotto dalla legge 38/2023 prevede una proroga importante per le villette (edifici unifamiliari): ben 6 mesi in più per ultimare i lavori, sempre che alla data del 30 settembre 2022 siano stati completati lavori per il 30% dell'intervento complessivo.

Art. 01

Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche).

1. All'articolo 119, comma 8 – bis , secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “entro il 31 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2023”

Regioni e Province

Nei mesi scorsi gli operatori del settore avevano puntato le loro speranze verso le pubbliche amministrazioni, le quali avevano mostrato l'interesse di procedere con l'acquisto dei crediti bloccati. In particolare, gli enti avrebbero assunto un ruolo fondamentale nella vita della maxi-detrazione, ma questa è un'altra storia. La legge 38/2023 va a confermare quanto già previsto dal decreto blocca crediti, confermando il divieto per le P.A. di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e sconto in fattura.

Art.1-quinquies

Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).

Superbonus e Btp

L'art 1-sexies prevede che le banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario potranno utilizzare i crediti d'imposta legati agli interventi del Superbonus, la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022. Tali enti, potranno sottoscrivere emissioni di Btp con scadenza non inferiore a 10 anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti di imposta e a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. Inoltre, è consentito il primo utilizzo potrà essere effettuato in relazione alle emissioni ordinarie effettuate a partire dal primo gennaio 2028.

Art.1-sexies

Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già

utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma.

Responsabilità solidale

L'art.1 comma 6-bis prevede un' alleggerimento della responsabilità solidale per i soggetti che acquistano crediti da una banca. Infatti, tale modifica alleggerirebbe ulteriormente

l'ambito dell'esclusione dal concorso di violazione, a condizione che il soggetto cedente (banca) rilasci un'attestazione di possesso della documentazione relativa alle opere che hanno realizzato il credito d'imposta.

Ecco la check list dei documento che esonerano dalla responsabilità solidale:

1. titolo abilitativo oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel caso di edilizia libera, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di titolo;
2. notifica preliminare ASL oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
3. visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
6. delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese in caso di interventi su parti comuni;
7. nel caso di interventi di efficienza energetica: relazione tecnica (legge 10), APE / APE convenzionale, oppure dichiarazione sostitutiva che attesti la non necessità di tale documentazione;
8. visto di conformità rilasciato dal commercialista;
9. attestazione delle banche o istituti di credito che intervengono nelle cessioni di avvenuta segnalazione delle operazioni sospette (art. 35 dlgs 231/2007) o di astensione (art. 42 dlgs 231/2007).
10. asseverazione sisma-bonus (allegati del dm 329/2020).
11. contratto d'appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Art. 1 comma 6-bis

Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122- bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1: a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente; b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese

medesime; e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici; f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata; i -bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati"; i -ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Interventi esclusi dal decreto blocca cessioni

L'art.2 della legge 38/2023 prevede a partire dal 17 febbraio 2023 il divieto di utilizzare sconto in fattura e cessione del credito per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, ecc. Tuttavia, la norma consente la cessione del credito e lo sconto in fattura per i seguenti interventi:

- eliminazione delle barriere architettoniche;
- sisma-bonus.

Barriere architettoniche

Le disposizioni rientranti all'interno del comma 1 non vengono applicate alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del 34/2020.

Sisma-bonus

La detrazione fiscale viene riconosciuta a chi procederà con l'acquisto di un immobile demolito e ricostruito nelle zone a rischio sismico 1,2 e 3 e abbia richiesto il titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023.

Art. 2 comma 2 lettera c)

per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni co-

munali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

Zona a rischio sismico

Il territorio italiano è stato classificato e suddiviso in zone, in base all'intensità e frequenza dei terremoti del passato.

Sono previste 4 zone sismiche (la 1 è quella con il rischio più alto):

- Zona 1 (rischio alto): Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Sicilia.
- Zona 2 (rischio medio alta): Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata.
- Zona 3 (rischio media alta): Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte.
- Zona 4 (rischio bassa): Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.

Per conoscere i dettagli della zonizzazione sismica, ti rimando al portale della Protezione Civile.



pericolosità-sismica

Superbonus spalma-crediti

All'interno dell'art. 2 è stato aggiunto il comma 8 quinquies che dà la possibilità ai contribuenti di optare per la detrazione in 10 quote annuali di pari importo, per tutte le spese sostenute dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per il periodo d'imposta del 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. Infine, l'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Art.2 comma 8 quinquies

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

SOA

L'art.2 ter prevede norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per le detraibilità delle spese. Il comma 1 lettera riscrive le disposizioni riguardanti l'obbligo SOA. In particolare, la soglia dei 516.000 euro va calcolata in relazione a ciascun contratto di appalto o subappalto e non sul valore complessivo dell'intervento.

art.2 – ter comma 1 lettera d

l'articolo 10 -bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che: 1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10- bis oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10 -bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

3) le disposizioni del predetto articolo 10 -bis, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari

Remissione in bonis entro il 30 novembre

Nel caso in cui non si è riusciti ad inoltrare le comunicazioni per la opzione di cessione del credito o sconto in fattura entro il 31 marzo 2023, ci si potrà avvalere della remissione in bonis di cui al comma 1, dell'art. 2 del dl 16/2012.

Link di riferimento: <https://www.fiscoetasse.com/files/16011/legge-del-11042023-38.pdf>



FISCALE

FISCALE

INCENTIVI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA

Audizione Direttore Agenzia delle Entrate del 14.03.2023

Negli ultimi tempi si è registrata una moltitudine di strumenti di incentivazione fiscale a favore di imprese e cittadini; tra questi, un posto di rilievo assumono i crediti d'imposta a cui il Governo fa spesso ricorso, anche per le modalità di fruizione e di monitoraggio particolarmente semplici e immediate. Nella compilazione dei modelli dichiarativi che il Fisco ogni anno predispone, si può notare l'elevato numero di pagine dedicate alle spese fiscali. Molte agevolazioni per essere fruite comportano numerosi e complicati adempimenti poco comprensibili per il cittadino e difficili da riportare nella dichiarazione dei redditi precompilata; a tal riguardo l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in questo particolare momento di confronto sul tema delle forme di incentivazione fiscale presenti nel nostro ordinamento, con un focus specifico sul credito d'imposta che rappresenta un vero e proprio strumento di incentivazione e sostegno economico.

Audizione delle Entrate: panoramica sulle agevolazioni fiscali

Il 14 marzo 2023 si è svolta, presso la 6° commissione Finanze e Tesoro del Senato, l'audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate che passa in rassegna i principali strumenti di incentivazione fiscale gestiti attualmente nelle dichiarazioni dei redditi, accomunati dall'effetto di alleggerire il carico tributario in capo ai beneficiari, con particolare riguardo ai crediti d'imposta.

Dopo una panoramica sulla situazione generale delle agevolazioni e delle esenzioni fiscali, il documento si sofferma quindi sui crediti d'imposta.

I contenuti:

- quadro generale delle agevolazioni fiscali
- panoramica sui crediti d'imposta
- crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi
- cessione dei crediti d'imposta e connessi profili di responsabilità.

Chiude la pubblicazione un allegato contenente l'elenco dei crediti d'imposta presenti nei modelli dichiarativi di cui rispettivamente viene indicato:

- il codice credito
- la disposizione istitutiva
- la modalità di fruizione.

Una panoramica sui crediti d'imposta

L'Agenzia delle Entrate fa una panoramica sui principali crediti d'imposta gestiti attualmente nelle dichiarazioni dei redditi, raggruppati in categorie omogenee a seconda del settore di riferimento o della tipologia di attività agevolata. In rassegna:

- bonus attività e ricerca,
- prodotti energetici,
- patrimonializzazione delle imprese,
- sostegno alla cultura,
- pagamenti tracciabili,
- bonus edilizi (Superbonus, il bonus ristrutturazioni, il bonus facciate, l'ecobonus e il sismabonus).

Il credito d'imposta agevolativo

In particolare, oggetto della presente trattazione è il credito d'imposta "agevolativo", ampiamente diffuso negli ultimi tempi al fine di concedere agevolazioni ai cittadini e alle imprese.

I crediti d'imposta di tipo agevolativo sono contributi concessi dallo Stato ai contribuenti da utilizzare per eseguire i versamenti delle somme dovute: il debito d'imposta resta intatto (a differenza dei meccanismi agevolativi che incidono direttamente sulla determinazione del reddito imponibile, come le deduzioni, o sull'ammontare dell'imposta dovuta, come le detrazioni), ma al beneficiario è riconosciuta la disponibilità di una somma da spendere esclusivamente per il pagamento di tributi e contributi.

Al pari delle altre agevolazioni fiscali, il credito d'imposta agevolativo è strumentale al raggiungimento di svariati vantaggi economici, quali:

- sviluppo del tessuto imprenditoriale,
- tempi rapidi di erogazione,
- facilità di fruizione per i beneficiari,
- contenimento dei costi di gestione,
- orientamento dei consumi verso determinati beni o servizi,
- possibilità di monitoraggio sulla fruizione e sulla spesa per l'Amministrazione,
- riqualificazione del patrimonio immobiliare. Elenco dei crediti d'imposta agevolativi

In rassegna tutti i bonus:

- attività di ricerca,
- prodotti energetici,
- patrimonializzazione delle imprese,
- sostegno alla cultura,
- pagamenti tracciabili,
- bonus edilizi (Superbonus, il bonus ristrutturazioni, il bonus facciate, l'ecobonus e il sismabonus).

Crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi

Particolare attenzione è data ai crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi. Si tratta di detrazioni fiscali, con aliquote variabili a seconda della tipologia di intervento lavori (tra il 50% e il 110%), riconosciute ai soggetti che sostengono spese per determinate tipologie di lavori, con lo scopo di incentivare il miglioramento qualitativo degli edifici, anche sotto il profilo del consumo di energia e della sicurezza sismica. Tra questi:

- Superbonus, con percentuale di detrazione dal 110 al 65% delle spese sostenute (per la riqualificazione energetica o la riduzione del rischio sismico degli edifici);
- bonus ristrutturazione (con aliquota del 50%, per il recupero del patrimonio edilizio);
- bonus facciate (per le spese sostenute fino al 2022, con aliquota dal 90 al 60%, per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici);
- ecobonus (con aliquota base tra il 50 e il 65%, maggiorabile a seconda della tipologia degli interventi anche al 70-75%, per la riqualificazione energetica);
- sismabonus (50%, maggiorata al 70-80% o 80-85% a seconda della tipologia di intervento).

Per detti bonus, l'articolo 121 del decreto Rilancio, oltre all'ordinaria detrazione in rate annuali, ha

concesso la possibilità di trasferire il beneficio ad altri soggetti, sotto forma di credito d'imposta, attraverso i seguenti meccanismi:

- sconto in fattura (che il beneficiario può richiedere e ottenere dal fornitore);
- cessione diretta ad altri soggetti di un credito corrispondente alla detrazione.

Cessione dei crediti d'imposta e profili di responsabilità

Di particolare interesse è il tema della cessione dei crediti che negli ultimi anni è stato caratterizzato da una continua evoluzione normativa, a partire dal decreto Rilancio fino ad arrivare al recente dl n. 11/2023, che ne ha ridelineato i confini limitando la cessione dei crediti e lo sconto in fattura.

Come ricordato dal Fisco, la cessione dei crediti d'imposta è disciplinata ordinariamente dall'articolo 43 bis del dpr, n. 602/1973 che interessa anche i profili della responsabilità del cessionario, prevedendo che il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate.

La cessione dei crediti, soprattutto con riferimento alle agevolazioni fiscali introdotte a favore delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19, è stata più volte modificata consentendo di trasformare in crediti d'imposta le detrazioni fiscali relative agli interventi edilizi agevolati e di cedere i crediti d'imposta indicati nell'articolo 122 del decreto Rilancio. Ma, dall'esito dei controlli effettuati con riferimento ai bonus edilizi, si evidenziano condotte fraudolente favorite per lo più da:

- assenza di limitazioni al numero di cessioni dei crediti d'imposta;
- tipologia dei soggetti cessionari;
- possibilità di porre in essere cessioni parziali del credito originario;
- mancanza di un codice univoco di identificazione di ciascun credito oggetto di successiva cessione.

Pertanto da una fase iniziale di illimitato numero di cessioni, si è arrivati al più recente intervento normativo (articolo 2 del dl n. 11/2023) che di fatto ha escluso la possibilità di fruizione alternativa dello sconto in fattura e della cessione del credito. Il provvedimento ha, inoltre, ridefinito i profili della responsabilità solidale per colpa grave del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari del credito. In particolare, l'articolo 1 indica la documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, di cui devono essere in possesso tali soggetti (titolo edilizio abilitativo degli interventi, notifica preliminare dell'avvio dei lavori alla Asl, visura catastale ante operam, fatture ricevute e altri documenti comprovanti le spese e l'avvenuto pagamento, le asseverazioni, il visto di conformità e l'attestazione di banche e intermediari sull'osservanza degli obblighi di antiriciclaggio). Resta confermato, infine, che il grado di diligenza richiesto al cessionario dipende dalla qualifica professionale dello stesso, sicché nel caso degli operatori professionali il suddetto grado di diligenza deve essere elevato e qualificato; nel caso, invece, di soggetti che non agiscono in veste di operatori professionali (correntisti che acquistano i crediti in ultima istanza dalle banche) la diligenza sarà opportunamente calibrata in relazione allo specifico profilo soggettivo.

Comunicazione

Per un controllo preventivo sulla circolazione dei crediti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate entro cinque giorni dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Modalità di fruizione

In alternativa alla fruizione diretta, talvolta è concessa la possibilità al beneficiario di cedere il beneficio a terzi soggetti, i quali (fatti salvi i casi di possibilità di ulteriori cessioni) li utilizzeranno per il pagamento di propri tributi e contributi tramite il modello F24.

Le norme istitutive dei singoli crediti stabiliscono, di volta in volta, le modalità di fruizione diretta degli stessi, che sono essenzialmente due, non necessariamente alternative (tenuto conto che per una medesima agevolazione possono essere previste entrambe le modalità di fruizione):

- utilizzo in diminuzione dei versamenti delle imposte e ritenute specificatamente individuate dalla legge;
- utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da esercitare mediante il modello di pagamento F24 per il pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali.

BONUS ENERGIA IMPRESE NON ENERGIVORE

Risposta Agenzia delle Entrate n. 258 / 2023

Negli ultimi tempi il governo ha messo in campo alcune misure contro il caro energia; in particolare è stato istituito un contributo straordinario a carico delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Con la risposta n. 261 del 21 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di credito d'imposta per le imprese non energivore, relativamente all'autoconsumo di energia elettrica, in caso di amministrazione straordinaria. Il progetto dell'impianto elettrico, come previsto dal dm 37/2088, è obbligatorio in tutti i casi in cui si procede alla trasformazione o all'ampliamento di un edificio, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Crediti d'imposta per imprese non energivore

Il decreto legge n. 21/2022 (decreto Ucraina) prevede il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nell'attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese non energivore; percentuale poi innalzata al 15% dal decreto Aiuti (dl n. 50/2022) e successivamente prorogata da diversi provvedimenti:

- decreto Aiuti bis (dl n. 115/2022);
- decreto Aiuti ter (dl n. 144/2022);
- decreto Aiuti quater (dl n. 176/2022).

Imprese non energivore: cosa sono

Per imprese non energivore si intendono le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Interpello AE: credito d'imposta anche per le imprese in difficoltà

Una società ha chiesto dei chiarimenti in merito all'interpretazione delle norme inerenti alla fruizione del credito d'imposta per le imprese non energivore. L'istante rappresenta, infatti, di non essere una impresa a forte consumo di energia elettrica e di essere dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW; inoltre, nello svolgimento della sua attività di impresa è volta alla valorizzazione di due rami aziendali. L'istante chiede di poter fruire del credito d'imposta in oggetto anche se sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria.

I chiarimenti in relazione all'ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d'imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta in esame.

In particolare, come chiarito dalla circolare n. 36/E del 2022, i crediti d'imposta sono riservati a tutte le imprese residenti che sostengono i costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti che, - indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato, rispettano le condizioni normativamente previste.

In conclusione si ha che, in assenza di un'espressa esclusione normativa per la fruizione del credito in esame da parte delle società in difficoltà e in presenza dei previsti requisiti per il riconoscimento del contributo in relazione all'attività commerciale, la società istante può usufruire del credito d'imposta in questione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO PROROGATO IL TERMINE AL 30.09.2023

D.L. n. 34 del 30.03.2023 (G.U. n. 76 del 30.03.2023)

Proroga in arrivo per i contribuenti che hanno commesso delle violazioni ed intendono avvalersi del ravvedimento operoso speciale. Con il nuovo decreto Bollette slitta dal 31 marzo al 30 settembre 2023 la scadenza per accedere all'agevolazione della tregua fiscale.

Il ravvedimento consente, quindi, di "regolarizzare" eventuali irregolarità commesse come ad esempio l'omessa fatturazione; per fare elettroniche non maniera.

Ravvedimento operoso speciale: proroga delle scadenze

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 34 del 30 marzo 2023 contenente la proroga in tema di definizione di pendenze, insieme ad altre novità per famiglie e imprese tra l'altro misure in materia di adempimenti fiscali.

Proroga per versamento importo

Il provvedimento, in vigore dal 31 marzo 2023, proroga al 30 settembre 2023 la scadenza per il versamento dell'intero importo, ovvero della prima rata, delle somme dovute a seguito del ravvedimento operoso speciale, introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) al fine di regolarizzare le violazioni commesse sulle dichiarazioni validamente presentate in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 19 del decreto, il versamento delle somme dovute a seguito del ravvedimento speciale è effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima il 30 settembre 2023, in luogo del 31 marzo 2023.

Proroga per rimozione irregolarità commesse

Stessa proroga (ossia lo slittamento al 30 settembre) riguarda non solo il termine per versare le somme dovute (o la prima rata) ma anche la scadenza entro cui rimuovere le irregolarità commesse. Di conseguenza anche il calendario relativo al versamento delle sette rate successive, nel caso viene scelto il pagamento dilazionato, con applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, viene rimodulato nel seguente modo:

- 31 ottobre 2023
- 30 novembre 2023
- 20 dicembre 2023
- 31 marzo 2024
- 30 giugno 2024
- 30 settembre 2024
- 20 dicembre 2024.

Il testo interviene in modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento operoso speciale; nel dettaglio, all'articolo 1 della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 167 le parole «entro il 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»; al comma 174:

- al secondo periodo, la parola «trimestrali» è soppressa e le parole «al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2023»;
- il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.»;

al comma 175, le parole «31 marzo 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

In sintesi:

- prorogata al 30 settembre 2023 la scadenza per il versamento dell'intero importo, o della prima rata;
- prorogato al 31 ottobre 2023 il termine entro cui pagare i 200 euro per le violazioni formali;
- prorogata al 30 settembre 2023 la scadenza entro cui occorre rimuovere le irregolarità commesse.

Ravvedimento operoso speciale: cos'è?

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto un ravvedimento operoso speciale in riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia Entrate ed in deroga all'ordinario ravvedimento operoso.

In tal modo viene data la possibilità ai contribuenti di sistemare eventuali irregolarità commesse (come: dichiarazione infedele, omessa fatturazione), effettuando l'adempimento omesso e pagando l'imposta, gli interessi e le sanzioni.

Ravvedimento speciale 2023: come funziona

Possono essere oggetto di ravvedimento speciale 2023 i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate riguardanti violazioni concernenti la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità formali.

La possibilità di ravvedimento speciale riguarda le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti ed è perfezionata con il pagamento:

- dell'imposta;
- degli interessi dovuti;
- delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.

Qual è il vantaggio del ravvedimento operoso speciale?

Il vantaggio consiste nella riduzione applicata alle sanzioni: dovranno essere versate in misura pari a 1/18 della sanzione base prevista per la violazione commessa.

Quali sono le violazioni sanabili e non?

Con il ravvedimento speciale sono sanabili le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili, al massimo entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (dichiarazioni tardive). In particolare, è prevista la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni:

- riguardanti la definizione agevolata delle somme, dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni;
- attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali;
- concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Il ravvedimento speciale non permette, invece, di sanare le violazioni se a monte c'è una dichiarazione dei redditi, Iva, 770.

Come funziona?

La regolarizzazione con ravvedimento speciale comporta il pagamento di:

- un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previste dalla legge;
- l'imposta;
- gli interessi.

La procedura si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o della prima rata entro il 31 marzo 2023 (termine ora prorogato al 30 settembre) nonché con la rimozione delle irregolarità od omissioni ravvedute entro lo stesso termine. È ammesso anche il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023 (termine ora prorogato al 30 settembre) e le successive rispettivamente entro:

- il 30 giugno
- il 30 settembre
- il 20 dicembre
- il 31 marzo di ogni anno.

Su ciascuna rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Come avviene il pagamento?

Il versamento delle sanzioni dovute per la regolarizzazione con ravvedimento speciale deve avvenire mediante modello F24 (anche mediante l'istituto della compensazione); a tal riguardo l'Agenzia delle Entrate ha istituito i relativi codici tributo (risoluzione del 14 febbraio 2023 numero 6/E).

Link di riferimento: <https://www.fiscoetasse.com/files/16014/decreto-del-30032023-34-energia.pdf>

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Guida Agenzia delle Entrate - 29 Marzo 2023

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida relativa all'imposta di bollo su fatture elettroniche: ecco quello che c'è da sapere

Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica è obbligatoria (prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati) e si applica a tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

La fatturazione elettronica (obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2018) è un metodo digitale di scambio di documenti commerciali come fatture e ordini di acquisto tra acquirenti e fornitori. Per garantire il rispetto di questo obbligo, è necessario quindi adottare un sistema di fatturazione elettronica in grado di generare, inviare, ricevere e archiviare documenti elettronici in linea con la normativa italiana.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'articolo 6 del dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ossia l'obbligo di riportare una specifica annotazione sulle fatture soggette a tale imposta; il provvedimento ha disposto, inoltre, modalità e termini di versamento.

Come avviene l'assolvimento dell'imposta da bollo?

L'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene spuntando "SI" il campo "Bollo virtuale" contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica.

Periodicamente, l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

I soggetti Iva possono verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all'imposta di bollo e, nel caso di omissione correggere.

Infatti, successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, nell'ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate (ai sensi dell'articolo 12-novies del dl n. 34/2019) mette a disposizione dei contribuenti, all'interno del portale "Fatture e corrispettivi", i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A) integrati dall'Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta (Elenco B).

Elenco A e B

- l'elenco A (non modificabile), contiene gli estremi delle fatture elettroniche emesse verso i privati e verso le Pubbliche Amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- l'elenco B (modificabile), contiene gli estremi delle fatture emesse verso i privati e verso le Pubbliche Amministrazioni che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista ossia il cedente/prestatore non ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Cosa succede se si omette il bollo sulle fatture elettroniche?

Per ciascun trimestre solare l'Agenzia delle Entrate elabora le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI). Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse.

In particolare, in caso di omissione dell'indicazione del bollo sulle fatture emesse, i contribuenti IVA possono:

- confermare l'integrazione elaborata dall'Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta;
- eliminare le fatture dall'integrazione qualora si ritenga che una o più fatture elettroniche oggetto dell'integrazione non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, a condizione che vengano fornite le opportune motivazioni in sede di eventuale verifica da parte del Fisco.

Versamento dell'imposta di bollo, come avviene?

Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B, l'Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l'importo nell'area riservata del porta-

le “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite dal dm del 17 giugno 2014 e viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

La guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata

In considerazione dell’aggiornamento del 29 marzo 2023 delle specifiche tecniche (provvedimento AE del 4 febbraio 2021) in relazione alle regole di funzionamento del nuovo sistema, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida contenente:

- introduzione al nuovo sistema
- l’integrazione del bollo sulle fatture elettroniche
- consultazione e variazione delle fatture soggette a bollo
- versamento dell’imposta di bollo e controlli
- normativa e prassi.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3394067/Guida_Bollo_sulle_fatture_elettroniche.pdf/4aacfaa2-5ada-e8d5-8f1c-6b61f25923a8



LL.PP.

LL.PP.

OBBLIGO SOA PER INTERVENTI SUPERBONUS PRIVATI

ANAC - Nota n. 55826 del 01.03.2023

A partire dal 1° luglio 2023 scatterà l’obbligo di attestazione SOA anche per le imprese che intendono accedere alle detrazioni fiscali. Questa una delle novità più significative degli ultimi mesi perché estende le regole per la qualificazione delle imprese nell’ambito dei lavori pubblici anche a determinati cantieri privati.

Tuttavia, diverse sono le criticità emerse circa tale obbligo; per evitare distorsioni l’ANAC sollecita, quindi, dei chiarimenti e lo fa attraverso una nota.

Nota ANAC: chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 10-bis del dl n. 21/2022

In tema di qualificazione delle imprese esteso a lavori privati (articolo 10-bis del dl n. 21/2022), l’ANAC ha inviato una nota al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero delle Infrastrutture e all’Agenzia delle Entrate al fine di ricevere chiarimenti ed evitare di commettere errori in merito.

In particolare vengono sollecitati chiarimenti univoci nei confronti degli Organismi di attestazione circa l’applicazione della normativa, per i seguenti buoni motivi:

- non creare disparità di trattamento tra gli operatori economici;
- consentire l’accesso ai benefici fiscali ai committenti;
- non rischiare, in fase di qualificazione, di consentire l’accesso al mercato dei lavori pubblici da parte di operatori economici (spesso general contractor) che nella maggior parte dei casi non vantano una pregressa esperienza in materia di lavori.

Considerazioni ANAC

L’ANAC evidenzia, innanzitutto, che l’obbligo di attestazione SOA esteso a lavori privati rischia di compromettere il buon funzionamento del sistema di qualificazione vista l’assenza di prescrizioni analoghe a quelle imposte agli esecutori di lavori pubblici.

Se si considera che l’attestazione SOA per consentire l’accesso ai benefici fiscali, potrà essere utilizzata anche per partecipare a procedure di affidamento pubbliche e che i lavori incentivati realizzati potranno essere utilizzati per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, incrementando ulteriormente la qualificazione già conseguita.

Nella nota l'Autorità ha evidenziato che l'obbligo in esame estende la norma sulla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (prevista dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici) anche ad alcuni lavori commissionati da privati, quale condizione necessaria per consentire al committente di beneficiare delle agevolazioni fiscali (incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, nonché, con riferimento al periodo precedente l'entrata in vigore del decreto legge n 11/2023, lo sconto in fattura e la cessione del credito d'imposta). La normativa, prosegue l'ANAC, impone uno sforzo interpretativo per consentire l'applicazione al settore privato di disposizioni destinate agli esecutori di lavori pubblici: fa riferimento all'articolo 84 del Codice Appalti che regola il sistema di qualificazione per le imprese esecutrici di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila euro e rimanda, quindi, al sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del dpr n. 207/2010, ancora vigente in via transitoria. Sul punto l'Autorità riporta alcune criticità e chiede chiarimenti in merito:

- l'attestazione di qualificazione va conseguita per categorie e classifiche congruenti con l'intervento da realizzare (come avviene per i lavori pubblici) o è sufficiente il solo possesso dell'attestazione, a prescindere dalla categoria/classifica conseguita?
- È possibile applicare ai lavori privati alcune specifiche previsioni, come ad esempio l'incremento del quinto di cui l'articolo 61, comma 2, del dpr n. 207/2010, che consente la partecipazione alle gare per importi pari all'importo della qualificazione posseduta aumentata di un quinto?

L'ANAC chiede, quindi, delle indicazioni di carattere generale vista l'assenza di prescrizioni analoghe a quelle imposte agli esecutori di lavori pubblici per non rischiare di compromettere il buon funzionamento del sistema di qualificazione.

Che cos'è l'attestazione SOA?

L'attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori: un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d'asta superiore a 150.000 euro; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell'impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

Con il termine SOA si fa riferimento al certificato "Società Organismo di Attestazione" tramite cui si attestano i requisiti economico-organizzativi di un'impresa; è rilasciata da organismi di attestazione appositamente autorizzati ed ha una validità di 5 anni, previa conferma di validità al terzo anno.

È un documento che esiste già da diverso tempo nell'ambito dei lavori pubblici; il decreto Energia ha introdotto l'obbligo di attestazione SOA anche per le imprese che devono effettuare lavori edili privati, ammessi ai bonus casa (Superbonus, ecobonus ordinario, sismabonus e molti altri) ma solo nel caso di lavori il cui valore sia superiore a 516.000 euro.

In particolare, ai sensi dell'art. 10-bis del dl n. 21/2022, decreto Energia, convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2022 in vigore dal 21 maggio 2022, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, è previsto che l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata, alternativamente, ad imprese che:

- al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
- al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione (condizione SOA), da ottenere entro il 1° luglio 2023.

Quando è obbligatoria l'attestazione SOA?

L'obbligo di attestazione SOA in capo alle imprese sarà obbligatorio per accedere alle detrazioni fiscali a partire dal 1° luglio 2023; dal 1° gennaio 2023 le imprese impegnate nei lavori privati incentivati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi, di importo superiore a 516mila euro, devono aver sottoscritto un contratto per la qualificazione e saranno comunque sottoposte a verifica dell'attestazione.

Periodo transitorio

Prima che l'obbligo di acquisizione dell'attestazione SOA sia ufficialmente in vigore, il decreto stabilisce un periodo transitorio:

- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 le imprese, anche se non hanno ancora la certificazione, possono, comunque, prendere in carico i lavori e iniziarli se dimostrano di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell'attestazione SOA;
- dal 1° luglio 2023 i lavori incentivati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi possono essere svolti esclusivamente da imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, siano in possesso dell'attestazione SOA prevista dall'articolo 84 del Codice Appalti. .

Attestazione SOA: tempi differenziati

In merito ai contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito il suo parere ai fini della fruizione dei bonus in edilizia: le imprese possono acquisire l'attestazione SOA entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.

In pratica, l'obbligo di SOA Superbonus non si applica a:

- i lavori già in corso al 21 maggio 2022;
- i contratti stipulati prima di questa data

Link di riferimento: https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/Oggetti_Embedded/Documenti/2023/03/14/segnalazione_Anac_mef_entrare.pdf

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (G.U. n. 77 del 31.03.2023)

Il nuovo codice appalti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023, rispettando i tempi previsti. Diamo il benvenuto al dlgs 36/2023 che dal primo aprile 2023 manda in pensione il dlgs 50/2016 dopo quasi 7 anni di onorata carriera (in realtà l'entrata in vigore delle nuove disposizioni è soggetta a un periodo transitorio).

Uno dei punti focali del nuovo codice è la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dell'appalto.

Anche le stazioni appaltanti avranno l'obbligo di migrare verso piattaforme aperte interoperabili (BIM) dovranno adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

Gli adempimenti in capo alla stazione appaltante sono vari: dalla formazione del personale alla predisposizione di un opportuno atto organizzativo per la gestione BIM, dall'acquisizione di un ambiente di condivisione dei dati all'opportuna configurazione dello stesso, dalla predisposizione dei capitolati informativi alla gestione delle offerte, ecc. Non rischiare di trovarti impreparato. Per adeguare al meglio i tuoi sistemi e per essere certo di rispondere appieno ai nuovi adempimenti, affidati ad un unico interlocutore in grado di assisterti al meglio.

Nuovo codice appalti, download dlgs 36/2023

Il testo del dlgs 36/2023 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n.12 della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023.

Nuovo codice appalti, quando entra in vigore?

Quando entra in vigore il nuovo codice appalti? Il codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l'abrogazione del dlgs 50/2016 e l'applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso. Nuovo codice appalti e digitalizzazione La digitalizzazione è il carburante per l'intero sistema e per il ciclo di vita dell'appalto. Un vero e proprio "ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale" composto da una serie di elementi:

- banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- fascicolo virtuale dell'operatore economico, appena reso operativo dall'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC);
- piattaforme di approvvigionamento digitale;
- procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

Digitalizzazione totale anche per quanto riguarda l'accesso agli atti, in linea con le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

Nuovo codice appalti: procedure di affidamento

L'articolo 50 del nuovo codice appalti prevede un sistema di procedere per l'affidamento differente rispetto all'impianto precedente: limiti più alti per gli affidamenti diretti e un sistema semplificato.

Sono previste le seguenti procedure di affidamento:

Lavori:

- affidamento diretto fino a 150.000 euro;
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i lavori di importo fino a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 10 operatori economici, per i lavori di importo fino a soglia;

Servizi e forniture:

- affidamento diretto fino a 140.000 euro;
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i servizi/fornitura fino a soglia di rilevanza europea.

Inoltre, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino 5,382 milioni di euro è fatta salva la possibilità di procedere con gara ad evidenza pubblica senza necessità di motivazione.

Nuovo codice appalti e RUP, cosa cambia

Nel nuovo codice appalti la figura del RUP cambia norme rispetto al dlgs 50/2016: da responsabile unico del procedimento diventa responsabile unico del progetto. A lui vengono affidate le fasi di:

- programmazione;
- progettazione;
- affidamento;
- esecuzione.

Novità del nuovo testo rispetto alla bozza di dicembre 2016 risiede nei requisiti del RUP che adesso vengono definiti nell'allegato I.2. Nella bozza di dicembre tale allegato conteneva, invece, indicazioni su nomina e compiti del responsabile unico del progetto. Altra novità interessa la nomina. Secondo il testo approvato in Consiglio dei Ministri spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti e non al responsabile dell'unità organizzativa, come riportato nella bozza di dicembre. Inoltre può essere scelto preferibilmente all'interno della stazione appaltante anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato (altra novità rispetto alla bozza di dicembre).

Nuovo codice appalti: sì al subappalto a cascata

La novità in materia di subappalto è introdotta dall'art. 119 dlgs 36/2023, precisamente al comma 17. La novità è che si può ricorrere al subappalto a cascata, a differenza di quanto indicato nell'art. 105 dlgs 50/2016 in cui ne era specificato il divieto.

Che cos'è il subappalto a cascata? È l'affidamento di lavorazioni di competenza del subappaltatore, ad una impresa terza. Il nuovo codice appalti stabilisce che è possibile farlo a discrezione della stazione appaltante.

Progettazione secondo il nuovo codice: addio al definitivo

Il nuovo testo abolisce completamente il livello intermedio di progettazione: i livelli di progettazione diventano due :

- progetto di fattibilità tecnico-economica;
- progetto esecutivo.

L'allegato I.7 del Codice definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.

Appalto integrato

Prevista la possibilità di ricorrere all'appalto integrato! Si parla di appalto integrato quando il contratto ha per oggetto sia la progettazione che l'esecuzione dei lavori, ossia l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Il nuovo codice consente il ricorso all'appalto integrato.

Revisione prezzi

Nelle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi che si

attivano per variazioni del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Qualificazione stazioni appaltanti

Le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni, sono iscritte nell'elenco ANAC delle stazioni appaltanti qualificate con riserva. Le succitate stazioni appaltanti devono presentare domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023, così da prestare ausilio in favore di altre SA non qualificate.

Le stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dovranno presentare domanda per l'iscrizione a regime nei medesimi elenchi. L'iscrizione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.

La qualificazione è prevista per:

- affidamento diretto di servizi e forniture superiori alle soglie;
- affidamento di lavori superiori a 500.000 €.

Il sistema di qualificazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. Nuovo e vecchio codice: periodo transitorio

E' previsto un periodo transitorio in cui coesisteranno i 2 codici che terminerà il 1° gennaio 2024.

Il nuovo codice entra in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni acquistano efficacia dal 1° luglio 2023; tuttavia, per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data, si continuano ad applicare le regole del vecchio codice appalti (dlgs 50/2016).

Il principio del risultato secondo il nuovo codice

Un'altra novità del nuovo codice rispetto al dlgs 50/2016 è il principio del risultato a cui è dedicato il primo articolo del dlgs 36/2023:

Il principio del risultato costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

La vera rivoluzione è contenuta nel comma 4: la responsabilità del personale finora veniva intesa come responsabilità di violazione delle norme. Il principio del risultato, invece, presuppone che la valutazione avvenga in funzione del risultato concreto raggiunto e non per la mera applicazione delle norme.



Entrata in vigore codice appalti 2023

L'obiettivo principale del nuovo codice è quello di gestire bene ogni fase: dall'affidamento fino alla realizzazione dei lavori con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità/prezzo. Ma se velocità significa non applicare correttamente le norme o significa mettere da parte la qualità, perde di valore. Il nuovo codice si apre con l'analisi di 12 principi generali di derivazione costituzionale, tra cui il principio del risultato che richiama il principio del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. Il principio del risultato deve essere inteso in funzione di altri principi: concorrenza, trasparenza, verificabilità, tracciabilità, efficacia, efficienza, economicità.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/31/23G00044/sg>

CORREZIONE ERRORE NELL'OFFERTA ECONOMICA

ANAC - Delibera n.101 del 15.03.2023

In caso di dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica è possibile il ricorso al soccorso procedimentale. A stabilirlo è l'ANAC con il parere di precontenzioso reso nella delibera del 15 marzo 2023, n. 101.

L'operatore economico che commette un errore formale in merito ai costi della manodopera o agli oneri di sicurezza aziendali, non può essere escluso dalla gara se fornisce chiarimenti e giustificativi che dimostrano che le voci sono state tenute in debita considerazione nell'offerta economica presentata.

Il caso: un errore formale nell'offerta economica determina l'esclusione dalla gara?

Il caso è quello avanzato da un Comune campano in merito all'affidamento in concessione, con la formula del project financing, della progettazione esecutiva e degli interventi di efficientamento e di gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. Si tratta di un appalto ingente: importo a base di gara pari a 8.400.000 euro; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

L'istante rappresenta di aver commesso un errore formale in ordine ai costi della manodopera e agli oneri della sicurezza aziendali dichiarati nell'offerta economica presentata: tali costi sono stati riportati su base annuale e non rapportati all'intera durata del contratto. Da quanto emerso dalla documentazione dell'offerta economica, la società offriva un ribasso del 7,33% ed indicava i propri costi della manodopera pari a 27.000 euro e 6.000 gli oneri per la sicurezza aziendali. Nell'allegato E inseriva, invece, i costi della manodopera, recante, in particolare, l'indicazione del CCNL applicato, il numero di addetti per ciascuna qualifica, il livello, il costo medio orario pagato e il numero delle ore, per un totale di 27.000,00 euro, corrispondente all'importo indicato nell'offerta economica.

Dal momento che il dettaglio riportato nell'allegato E non consentiva, in prima istanza, di ricostruire gli oneri della manodopera, in quanto lo schema era carente dell'indicazione dei giorni di impiego per ciascun tipo di maestranza, la commissione di gara non formulava alcuna proposta di aggiudicazione, ritenendo necessario che il costituendo RTI dimostrasse la congruità e serietà dell'offerta presentata ai sensi dell'art. 97 comma 4 dlgs 50/2016 e procedeva, pertanto, ad inoltrare apposita richiesta di giustificativi.

Viene, quindi, chiesto di fornire nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, chiarimenti e giustificativi idonei a dimostrare che le suddette voci sono state tenute in debita considerazione nell'offerta economica presentata.

L'ANAC è chiamata a pronunciarsi circa i limiti entro i quali è consentito all'operatore economico chiarire i contenuti dell'offerta economica presentata senza che tali delucidazioni costituiscano una modifica dell'offerta che risulterebbe, ovviamente, inammissibile.

Parere ANAC: no all'esclusione per errori formali

Con l'entrata in vigore del Codice appalti è stata riconosciuta alla stazione appaltante la possibilità di far ricorso ad un "soccorso procedimentale", al fine di chiedere e ottenere dagli operatori economici chiarimenti sui contenuti essenziali dell'offerta tecnica ed economica; diverso, quindi, dal soccorso istruttorio (di cui all'art. 83, comma 9, dlgs 50/2016) che non riguarda il profilo economico né quello tecnico dell'offerta. Anche la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere ad un soccorso procedimentale.

Pertanto, conclude l'ANAC, una volta fornite le dovute precisazioni in ordine al periodo temporale cui andavano riferiti i costi della manodopera e della sicurezza indicati in sede di offerta, la stazione appaltante è tenuta a valutare gli ulteriori elementi forniti e a concludere il procedimento con un giudizio di congruità o non congruità dell'offerta presentata ma NON per tale motivo escludere l'operatore economico dalla gara.

Soccorso procedimentale, cos'è

Il soccorso procedimentale consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l'interpretazione della sua offerta e a ricercare l'effettiva volontà dell'offerente superando le eventuali ambiguità, ciò fermo il divieto di integrazione dell'offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essa assunta.

Si tratta, quindi, di un utile strumento per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, tramite l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente, finalizzati unicamente a consentirne l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del partecipante alla gara ma NON assumono carattere integrativo dell'offerta.

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-101-del-15-marzo-2023>



PROFESSIONI

PROFESSIONI

PROGETTO NON CONFORME E COMMITTENTE CONSAPEVOLE

Sentenza della Corte di Cassazione n. 8058 del 21 marzo 2023

Il tecnico autore di un progetto non conforme non ha diritto al compenso, anche se il progetto risulta approvato dal committente consapevole.

Lo chiarisce la Cassazione

Sappiamo dalla giurisprudenza che un progetto non conforme, cioè non corrispondente alle norme e quindi irrealizzabile almeno secondo legge, risulterebbe come opera professionale inadempiente alle aspettative del committente. Tutto ciò significherebbe la non remunerabilità della prestazione al tecnico autore come da contratto (Cassazione n. 3052/2020, Cassazione n. 1214/2017). Ma cosa accadrebbe se il committente fosse consapevole e consenziente delle carenze di un progetto? Ce lo spiega ancora una volta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8058/2023. Ti ricordo che costituisce obbligo professionale, ma anche per una maggiore garanzia di trasparenza, la redazione in forma scritta o digitale del preventivo spesa della prestazione (legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", che ha modificato l'articolo 9, comma 4, del dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

Progettare un abuso edilizio in accordo con il committente

Un tecnico era incaricato della redazione di un progetto di ristrutturazione di due immobili con la previsione di un collegamento coperto tra i due rustici esistenti. Ma la realizzazione di tale progetto rimaneva incompleta di tale collegamento, oltretutto risultando alcuni abusi edilizi.

Per tali eventualità i committenti citavano in tribunale il progettista, domandando la risoluzione del contratto d'opera intellettuale, con conseguente restituzione dei compensi già versati e risarcimento danni.

Il Tribunale rigettava le domande degli attori nei confronti del progettista, sull'assunto che questi aveva svolto soltanto l'incarico di progettista e non gli era addebitabile alcuna responsabilità per la inesecuzione dei lavori e per gli abusi edilizi.

Il giudizio della Corte d'Appello

La questione passava quindi alla Corte d'Appello, quest'ultima accoglieva solo in parte le richieste dei committenti in base alla perizia CTU che appurava che:

- non c'era stato inadempimento del tecnico incaricato nella progettazione, in quanto la mancata realizzazione del collegamento tra i due edifici era dovuta al fatto che tale intervento non era consentito dalla vigente normativa;
- i committenti erano a conoscenza (su avviso dello stesso tecnico) del progetto approvato in contrasto con la normativa, delle opere in corso e degli abusi edilizi.

Si giungeva quindi al ricorso in Cassazione da parte dei committenti che insistevano sulla inadempienza del tecnico.

Il progetto non conforme in accordo con la committenza è ugualmente inadempiente e non ha diritto al compenso

Gli ermellini spiegano che la Corte d'Appello è pervenuta alla conclusione che il tecnico non dovesse rispondere di inadempimento per l'attività di progettazione dell'intervento edilizio, in quanto egli aveva fatto presente alla committenza che il collegamento al piano terra tra i due edifici, seppur contemplato tra le ipotesi progettuali presentate, non era consentito dalla vigente normativa.

Essi ribadiscono che in tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo esso, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista deve certamente assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8014; Cass. Sez. 3, 09/07/2019, n. 18342).

Ed ancora, secondo un orientamento consolidato, l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di unprogetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.

L'accordo con il committente non giustifica il progetto non conforme

Ma, a differenza di quanto affermato dalla Corte d'Appello, la Cassazione conclude che la responsabilità del professionista non viene meno e né può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, "e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto".

Il ricorso in merito a tale punto è accolto.



SICUREZZA

SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Norme UNI EN 143:2021 - 14387:2021

Che sia per lavoro o tempo libero, la salute è un bene primario che va salvaguardato sempre. E cosa c'è di più fondamentale che salvaguardare il gesto che nella sua naturalezza più lo rappresenta e che per numero di volte compiamo in assoluto più spesso durante la nostra vita? Oggi parliamo, quindi, di respirazione e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

In proposito segnaliamo due nuove norme recepite in italiano grazie alla commissione "Sicurezza":

- UNI EN 143:2021 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antiparticolato – Requisiti, prove, marcatura";
- UNI EN 14387:2021 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antigas e filtri combinati – Requisiti, prove, marcatura".

La UNI EN 143:2021 sui requisiti dei filtri antiparticolato dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

La UNI EN 143 specifica i filtri antiparticolato da utilizzare come componenti sostituibili nei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non assistiti, ad eccezione dei dispositivi per la fuga e dei facciali filtranti. Sono incluse prove di laboratorio per la valutazione della conformità ai requisiti.

Alcuni filtri conformi alla norma possono essere adatti anche per l'utilizzo con altri tipi di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e/o dispositivi per la fuga. In tal caso, necessitano di essere sottoposti a prova e marcati secondo la norma europea appropriata.

Il documento NON copre:

- i requisiti riguardanti l'igiene respiratoria;
- i requisiti per la riduzione dei pericoli microbiologici causati dalla crescita di batteri e virus sul materiale di filtrazione.

All'interno della UNI EN 143 sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

- EN ISO 16972 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Vocabolario e simboli grafici";
- EN 134 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Nomenclatura dei componenti";
- EN 148-1 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Filettature per facciali – Parte 1: Connessione filettata standard";
- EN 13274-3 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Metodi di prova – Parte 3: Determinazione della resistenza respiratoria";
- EN 13274-7 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Metodi di prova – Parte 7: Determinazione della penetrazione del filtro antiparticolato".

La UNI EN 143:2021 sostituisce la UNI EN 143:2007.

La UNI EN 14387:2021 sui requisiti dei filtri antigas e filtri combinati

Il documento fa riferimento ai filtri antigas e ai filtri combinati da utilizzare come componenti sostituibili nei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non assistite (RPD) ad eccezione dei dispositivi di fuga. Sono incluse prove di laboratorio per la valutazione della conformità ai requisiti.

Anche in questo caso alcuni filtri conformi alla norma possono essere ugualmente idonei per l'utilizzo con dispositivi di protezione delle vie respiratorie assistiti, e/o dispositivi per la fuga. In tal caso, devono essere sottoposti a prova e marcati in conformità alla norma europea appropriata.

I filtri per l'uso contro il CO sono esclusi dal documento.

All'interno della UNI EN 14387 sono riportati i medesimi riferimenti normativi della UNI EN 143 e in aggiunta è indicata la EN ISO 16972:2020 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Vocabolario e simboli grafici".

La UNI EN 14387:2021 sostituisce la UNI EN 14387:2008.

Link di riferimento: <https://www.uni.com/protezione-delle-vie-respiratorie-2/>

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

Sul sito web di INAIL è stato pubblicato AGENTI CHIMICI PERICOLOSI un volume di approfondimento sul quadro legislativo europeo sulle sostanze pericolose.

La pubblicazione riporta una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, del regolamento UE n. 878/2020 sulle schede di sicurezza, del Titolo IX del decreto legislativo n. 81/2008 ed approfondisce tematiche di valutazione e gestione del rischio chimico, valori limite di esposizione professionale, dispositivi di protezione individuale (DPI), segnaletica di sicurezza, informazione e formazione dei lavoratori e sorveglianza sanitaria.

Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-opuscolo-agenti-chimici-pericolosi-istruzioni-lavoratori.pdf>